

Il caso che ha dato origine al quesito formulato da Coldiretti è emerso nel Comune di Laives (BZ), che ha deliberato l'estensione dell'applicazione della tariffa per i rifiuti urbani, indistintamente, a tutti i terreni agricoli, commisurandone l'ammontare all'estensione degli stessi.

In particolare, nell'ambito della delibera di modifica del regolamento comunale in materia di tariffa rifiuti, il Comune ha statuito di prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione della Tariffa rifiuti per il settore agricolo, tutte le aziende operanti sul territorio amministrato dal Comune di Laives e iscritte nell'Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole (APIA).

Il Ministero dell'ambiente precisa che , ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” e che: “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

I rifiuti eventualmente derivanti dalle attività svolte su terreni agricoli sono classificati, per legge, come rifiuti speciali e che, quand'anche il Comune stabilisca di procedere all'assimilazione di tali tipologie di rifiuti a quelli urbani, è necessario, comunque, assicurare il rispetto delle norme di riferimento che impongono che “l'assimilazione sia limitata a rifiuti speciali non pericolosi ed avvenga per determinate qualità e quantità”. Inoltre, “è comunque necessario tenere conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 649” della legge di stabilità citata che prevede che: “per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.